



Comune di Trevi nel Lazio

(Provincia di Frosinone)

Via Armando Diaz, 1 - tel. 0775/527001 fax 0775/527097 - C.F./P.IVA 00300630605

Pec Comune:demograficotrevi@pec.it

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE

N° 21 DEL 30/04/2020

OGGETTO: Proroga della sospensione dei mercati settimanali sull'intero territorio comunale e della chiusura dei parchi comunali.

= **VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

= **VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 13 aprile 2020, n. Z00026 riguardante la "Modifica e Integrazione all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010, recante Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, integrata e modificata dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 18 marzo 2020, n. Z00011, recante Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

= **VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recanti "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

= **VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 riguardante le "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", che proroga fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

- = **VISTO** il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 riguardo le “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” in cui è stabilito che i Sindaci possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle stabilite dallo Stato, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza, senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale, in accordo con le misure statali e senza eccedere i limiti di oggetto di cui allo stesso Decreto Legge;
- = **VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 riguardo “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, dove vengono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
- = **VISTO** il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 riguardante le ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- = **VISTO** il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 riguardante le misure per il contrasto ed il contenimento nell'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID -19 ed in particolare l'art. 1, co. 1 lett. b) nel quale si stabilisce che *“sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico, sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d);*
- = **VISTO** l'Allegato n. 1 “Misure igienico - sanitarie” e precisamente il punto d) in cui è disposto *“il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro”;*
- = **VISTE** le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti n. 10 del 11/03/2020, n.11 del 17/03/2020, n.17 del 03/04/2020 e n. 18 del 16/04/2020 del comune di Trevi nel Lazio relative alla chiusura dei mercati settimanali e dei parchi pubblici sul territorio comunale;
- = **CONSIDERATO** che il mercato settimanale nelle modalità in cui si svolge comporta un affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro, come stabilito nel richiamato Allegato n. 1, lett. d) del D.P.C.M. del 04/03/2020;

- = **VISTA** la specificità dell'attività di ambulante che porta gli esercenti a spostarsi continuamente su tutto il territorio nazionale;
- = **VERIFICATA**, pertanto, l'impossibilità di una tracciabilità precisa degli spostamenti di tali persone, avvenuti nell'ultimo periodo;
- = **CONSIDERATA** la necessità di continuare a mantenere e garantire la distanza fisica tra le persone ed evitare il loro assembramento;
- =**RICHIAMATI** gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L.;

ORDINA

- **La proroga della sospensione del mercato settimanale del giovedì di Trevi nel Lazio (capoluogo);**
- **La proroga della sospensione del mercato settimanale della domenica in loc.tà Altipiani di Arcinazzo;**
- **La proroga della chiusura dei seguenti parchi comunali:**
 - **Parco don Adolfo Giansanti (Monumento ai Caduti)**
 - **Giardini comunali**
 - **Parco adiacente e "parcheggio" adiacente l'Orto Botanico.**
- **La chiusura del cimitero comunale**
- **Il divieto di effettuare pic-nic e campeggio nelle aree del territorio comunale adiacenti il fiume Aniene.**

La presente ordinanza acquista efficacia dal giorno della pubblicazione all'Albo pretorio del Comune fino al giorno 17 maggio 2020.

Al fine di rendere più agevole l'approvvigionamento di frutta e verdura nel Capoluogo, sono esonerati dal rispetto della sospensione dei mercati settimanali della presente Ordinanza solo ed esclusivamente i titolari dell'autorizzazione n.1 e n.2 per la vendita di frutta e verdura nei posteggi fuori mercato siti nel Capoluogo, per le giornate del martedì, giovedì e sabato, salvo ulteriori disposizioni regionali o statali.

D I S P O N E

che la presente ordinanza:

- sia notificata al Prefetto di Frosinone;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio;

- sia pubblicata sul sito istituzionale e sull'App del Comune di Trevi nel Lazio;
- sia comunicata alla locale stazione dei Carabinieri;
- sia comunicata alla Polizia Locale.

I N F O R M A

che avverso tale ordinanza può essere proposto:

- Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza o piena conoscenza;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza dell'Ordinanza.

Il Sindaco
F.to Avv. Silvio Grazioli